



.ALLEGATO A

Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 e s.m.i.
“Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria”

**SOSTEGNO DI PARTE DELLE SPESE DEI C.R.A.S. PER LE ATTIVITÀ DI RECUPERO E
CURA DI ANIMALI DEI C.R.A.S NELL’ANNO 2025 (art. 19 comma 7 della legge regionale n.
5/2018 e s.m.i.) D.G.R. n. 4-1851 del 24 novembre 2025**

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
SETTORE CONSERVAZIONE E GESTIONE FAUNA SELVATICA E ACQUICOLTURA

Indice generale

1. FINALITA'

2. DEFINIZIONI

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

4. BENEFICIARI: CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO

5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

5.1 Termini per presentazione della domanda di sostegno

5.2 Compilazione e trasmissione della domanda di sostegno

5.3 Contenuti della domanda di sostegno

6. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

7. OGGETTO DEL SOSTEGNO

7.1 Tipologia delle spese ammissibili

7.2 Condizioni di ammissibilità delle spese

7.3 Criteri di riparto per la definizione dell'importo del sostegno

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

9. CONDIZIONI DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

11. DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLE DOMANDE. CONTROLLI E SANZIONI

12. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

13. MEZZI DI TUTELA

14. DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORE PALESE

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. FINALITA'

1. Con deliberazione della Giunta regionale n. 4-1851 del 24 novembre 2025 *“Legge n. 157/1992, articolo 4, comma 6. Legge regionale n. 5/2018, articolo 19, comma 7. Sostegno regionale delle spese sostenute dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (CRAS) facenti parte della rete regionale: integrazione, con ulteriori euro 41.970,00, delle risorse di cui alla D.G.R. n. 8-1458 del 4 agosto 2025, ed approvazione dei criteri per l'anno 2025 con una dotazione finanziaria di euro 108.030,00.”*, sono stati approvati i criteri per la definizione dell'importo del sostegno regionale di parte delle spese sostenute per l'attività svolta nel 2025, dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica, di seguito C.R.A.S., facenti parte della rete regionale del Piemonte destinando un importo complessivo pari a € 108.030,00

2. Il presente bando è finalizzato a garantire, nell'interesse pubblico, il recupero e la cura della fauna selvatica in difficoltà, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 L. 157/1992 sostenendo, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale 5/2018, i C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte, come **ricognita** dalla D.G.R. 3 agosto 2022, n. 54-5508 per l'attività svolta nel corso del 2025 prevedendo un sostegno regionale a parte delle spese sostenute.

3. Le agevolazioni previste dal presente bando non rientrano nella nozione di aiuto di stato in quanto trattasi di finanziamenti destinati in modo esclusivo ad attività propria dei centri di recupero della fauna selvatica per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a. **“Beneficiari”**: centri di recupero della fauna selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale del Piemonte ai sensi della D.G.R. 3 agosto 2022, n. 54-5508;
- a. **“Specie autoctone omeoterme”**: popolazione o specie a sangue caldo che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;
- b. **“Responsabile del procedimento”**: il responsabile pro tempore del settore A1715A – Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, articolazione della Direzione Agricoltura e Cibo;
- c. **“Settore regionale competente”**: il settore A1715A – Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, articolazione della Direzione Agricoltura e Cibo.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente bando è di euro 108.030,00, le risorse sono utilizzate nel rispetto dei criteri di cui l'allegato A) della D.G.R. 24 novembre 2025, n. 4-1851.

4.BENEFICIARI: CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Possono presentare la domanda di sostegno alle spese i C.R.A.S. attualmente facenti parte della rete regionale del Piemonte, come identificati a fini meramente ricognitivi dalla D.G.R. 3 agosto 2022, n. 54-5508.

2. I soggetti che presentano domanda di sostegno alle spese devono essere enti che operano senza scopo di lucro.

3. Ciascun soggetto può presentare esclusivamente una sola domanda.

5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

5.1. Termini per presentazione della domanda di sostegno

1. Il Termine di presentazione della domanda di sostegno è individuato nelle ore **23.59 del 26 marzo 2026**.

5.2. Compilazione e trasmissione della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno deve essere compilata utilizzando la modulistica di cui all'Allegato B.

2. Il soggetto che intende accedere al sostegno invia la domanda, completa degli allegati, alla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: fauna@cert.regione.piemonte.it.

3. Nell'oggetto deve comparire: "Domanda di sostegno di parte delle spese dei C.R.A.S.- Attività anno 2025".

4. La domanda e gli allegati devono essere presentati esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore (articoli 65 e 20 del d.lgs. 82/2005):

in tal caso la domanda e gli allegati inviati tramite PEC, devono essere sottoscritti con firma digitale (formato pdf.p7m) valida al momento della ricezione;

oppure

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma autografa:

in tal caso per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, alla copia scansionata (formato pdf) della domanda con firma autografa, deve essere allegata la copia scansionata (formato pdf) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

oppure

- invio secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1 lettera c- bis del d.lgs. 82/2005.

5. Si segnala come la validità dell'invio telematico è subordinata all'esclusivo utilizzo da parte del beneficiario di una casella PEC. Non sarà pertanto ricevibile la domanda inviata da casella non PEC anche se indirizzata alla suindicata casella PEC della Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

Si ricorda che la casella PEC della Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle non PEC.

Inoltre, verranno accettati esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB. Nel caso in cui la PEC contenga allegati con peso complessivamente superiore a tale dimensione, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre nel rispetto della scadenza prevista dal bando).

6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/ 2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

5.3. Contenuti della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno è presentata secondo le modalità previste dal paragrafo 5.2.
2. Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. copia dell'atto di costituzione/statuto del CRAS vigente;
 - b. copia della documentazione comprovante le spese sostenute per le quali si chiede il sostegno;
 - c. copia della documentazione comprovante l'effettivo pagamento delle spese di cui si chiede il sostegno (Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre, ed allegare alla pertinente fattura, la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione;
non sono ammessi pagamenti in contanti;
 - d. la dichiarazione, qualora necessaria, che attesta la correlazione tra la documentazione comprovante le spese sostenute e l'attività di recupero e cura come previsto al paragrafo 7.2, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/ 2000;
 - e. copia del registro di carico e scarico degli animali recuperati e curati nel periodo 1° gennaio 2025 e 31 dicembre 2025.
3. **La mancanza dei documenti obbligatori indicati nelle lettere a) e e) costituisce causa di irricevibilità della domanda di sostegno.**
4. Qualora la domanda non fosse completa della documentazione elencata alle lettere b), c) e d), il Settore competente può, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) della legge 241/1990 richiedere l'integrazione con le modalità indicate al paragrafo 5.2 della documentazione mancante, erranea o incompleta dando un termine di 10 giorni per il relativo riscontro a pena di definitiva inammissibilità della domanda. I termini del procedimento risulteranno sospesi e riprenderanno a decorrere dal ricevimento degli allegati completi.
5. La dichiarazione di cui al punto 2 lettera d) deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, in tal caso deve essere corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
6. I dati indicati nella domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".
7. La documentazione di cui ai punti a), b) c) ed e) deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. 445/ 2000, da cui si evince che le copie sono conformi all'originale; essa è sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, in tal caso deve essere corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

6. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. I beneficiari di cui al paragrafo 4 si impegnano, nell'esecuzione delle attività di competenza, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Dovranno essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento

dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione del sostegno, da parte della Regione Piemonte, è subordinata alla regolarità contributiva dei beneficiari, attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva), l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2. I beneficiari ai sensi della Legge 124/2017, modificata dal D.L. 34/2019, convertito con Legge 58/2019, hanno l'obbligo di pubblicazione nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente.

3. I beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte.

7. OGGETTO DEL SOSTEGNO

7.1. Tipologia delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di spese relative all'attività svolta nell'esercizio 2025:

a) Spese di funzionamento:

- oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e dei mezzi di proprietà;
- quota di ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'attività di recupero e cura;
- spese generali per la quota parte riconducibile all'esercizio dell'attività di recupero e cura (utenze, acquisti di dispositivi di protezione individuale (DPI), manutenzione dei beni strumentali, spese per il personale, acquisti di beni non ammortizzabili);

b) Spese sostenute per le attività di recupero e cura:

- spese direttamente imputabili al recupero degli animali;
- spese direttamente imputabili alla cura degli animali soccorsi.

Dette spese sono riconosciute solo per l'attività di recupero e cura di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025, non oggetto di piano di controllo, riportate nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

Non è riconosciuto alcun contributo regionale per gli animali appartenenti alle specie oggetto di interventi di controllo di cui all'art. 19 della Legge 157/1992 e di cui all'art. 20 della L. R. 5/2018.

2. Tutte le spese per le quali si richiede il sostegno regionale devono essere debitamente documentate e giustificate.

3. Non sono ammissibili le spese non imputabili all'esercizio 2025 anche se pagate nel corso del 2025.

7.2. Condizioni di ammissibilità delle spese

1. Sono ammesse a sostegno:

- a. Le spese sostenute per l'attività di recupero e cura di specie autoctone omeoterme sostenute esclusivamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025 non oggetto di piano di controllo, riportato nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.;

- b. le spese o la quota parte delle stesse per le quali i beneficiari non abbiano già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati.

2. Se per le spese oggetto del sostegno di cui al punto b) i beneficiari hanno già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati, è obbligo degli stessi darne comunicazione in fase di domanda o al momento in cui viene perfezionato il contributo e la quota di sostegno erogabile non potrà superare la differenza tra i costi sostenuti e il contributo già ricevuto. Qualora la quota di sostegno richiesta superasse detta differenza il Settore competente all'istruttoria provvederà alla riduzione della quota, se non ancora erogata, o alla revoca e al recupero parziale e/o totale del sostegno, se già erogato, per la parte eccedente la differenza tra i costi sostenuti e il contributo già ricevuto da altri enti.

3. Qualora la documentazione comprovante la spesa non dimostrasse la correlazione prevista al punto a), occorre che essa sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti tale correlazione.

7.3. Criteri di riparto per la definizione dell'importo del sostegno

1. Il budget previsionale complessivo per il sostegno è pari a € 108.030.00, così destinato:

- 30%, pari ad euro 32.409,00, per spese realmente sostenute di funzionamento relative all'attività 2025;

- 70%, pari ad euro 75.621,00, per le spese realmente sostenute per le attività di recupero e cura di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel corso nel 2025, non oggetto di piano di controllo, riportato nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

◆ **Sostegno alle spese di funzionamento:**

è riconosciuto il sostegno per le spese di funzionamento, debitamente documentate, fino ad un massimale definito dai fondi a disposizione rapportati al numero di C.R.A.S. facenti parte della rete regionale che hanno presentato domanda.

◆ **Sostegno alle spese sostenute per le attività di recupero e cura.**

2. Ai sensi dei criteri approvati con la D.G.R. 3 agosto 2022, n. 54-5508 il rapporto tra le spese di recupero e cura di un mammifero rispetto ad un volatile è di 5 per il mammifero a 4 per un volatile.

3. La quota spettante ad ogni beneficiario, tenendo conto del rapporto di cui al punto 2, è così calcolata:

a) definizione dell'importo del sostegno alle spese di recupero e cura per i mammiferi e per i volatili:

1. moltiplicazione del numero dei mammiferi per i quali è riconosciuto il sostegno, riportato nel registro di carico e scarico di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 5 (peso definito delle spese di recupero cura e mantenimento);

2. moltiplicazione del numero dei volatili per i quali è riconosciuto il sostegno, riportato nel registro di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 4 (peso definito delle spese di recupero, cura e mantenimento);

3. somma dei due valori;

4. divisione dell'importo totale delle risorse destinate al sostegno delle attività di recupero e cura per la somma ottenuta al punto precedente (3) ;

5. moltiplicazione del valore ottenuto al punto precedente per 5 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e cura per un mammifero e moltiplicazione per 4 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e cura per un volatile.

Gli importi così definiti non possono comunque superare euro 50,00 per mammifero ed euro 40,00 per volatile;

b) calcolo della quota spettante a ciascun C.R.A.S.:

- somma dell'importo del sostegno alle spese di recupero e cura per ciascun mammifero (così come definito al punto a)) per il numero di mammiferi recuperati e/o curati nel 2022 all'importo del sostegno alle spese di recupero e cura per volatili (così come definito al punto a)) per il numero di volatili recuperati e/o curati nel 2025.

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*". e della DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 avente ad oggetto "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621*" :

"Sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti".

2. Termine del procedimento: 90 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza del bando.

3. Il Responsabile del procedimento: il Responsabile *pro tempore* del settore Conservazione e gestione della Fauna Selvatica e Acquicoltura, articolazione della Direzione Agricoltura e Cibo.

9. RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITÀ' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

1. Sono considerate irricevibili le domande:

- a) inviate oltre i termini di individuati per la loro presentazione;
- b) inviate con modalità diverse da quelle previste al paragrafo 5;
- c) inviate prive della documentazione e degli allegati obbligatori richiesti al paragrafo 5.3;
- d) inviate prive delle dichiarazioni richieste;

2. Oggetto della verifica di ammissibilità sono le domande ritenute ricevibili relativamente alle quali si controlla la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la presentazione della domanda di sostegno nonché la regolarità della stessa. In particolare la domanda è sottoposta a:

- a) verifica della congruità e dell'ammissibilità delle spese come definite al paragrafo 7;
- b) verifica dei costi effettivamente sostenuti e dei pagamenti effettuati ;
- c) verifica dell'invio della documentazione non obbligatoria.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

1. L'istruttoria delle domande di sostegno è svolta dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", articolazione della direzione regionale Agricoltura e Cibo e ha inizio dal giorno successivo alla presentazione delle domande e si conclude entro 90 giorni dalla scadenza del bando, salvo cause di interruzione o sospensione conseguenti ad eventuali richieste di integrazione di documenti.

2. L'istruttoria della domanda di sostegno consiste nei controlli amministrativi e tecnici che comprendono i controlli della ricevibilità e, successivamente, dell'ammissibilità della domanda e nella definizione del sostegno concedibile applicando i criteri definiti al paragrafo 7.3.

3. Al termine dell'istruttoria il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito :

- negativo, indicando le relative motivazioni;

- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo e l'importo totale del sostegno;
- parzialmente negativo.

4. In caso di esito negativo o parzialmente negativo è informato il beneficiario che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione e secondo le modalità previste dall'articolo 10 bis della legge 241/1990 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14., ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la presentazioni delle stesse.

5. I verbali di istruttoria costituiscono la base per le successive determinazioni dirigenziali di:

- non ammissione della domanda di sostegno;
- concessione del sostegno di parte delle spese dei C.R.A.S facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti.

6. Con il provvedimento di concessione del sostegno è determinato l'importo totale accertato ed il relativo sostegno da liquidare con la contestuale autorizzazione ad ARPEA all'erogazione ai beneficiari.

7. Il provvedimento di concessione è notificato al beneficiario via pec e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" e diventa efficace dalla data di pubblicazione o dall'avvenuta notificato se precedente.

11. DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLE DOMANDE. CONTROLLI E SANZIONI

1. I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dall'interessato nella domanda di sostegno e nei relativi allegati devono essere veri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" -D.P.R. 445/2000 .

2. L'amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli anche a campione in misura proporzionale al rischio ed all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 anche successivamente all'erogazione del sostegno. Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale il procedimento non ha seguito ed adotta il provvedimento di non ammissione o di decadenza .

3. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dagli articoli 75, comma 2 e 76 del D.P.R. 445/2000 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite .

4. Il richiedente dichiara che successivamente al 19 maggio 2020 non è stato destinatario di provvedimenti di decadenza cui conseguano gli effetti di cui all'articolo 75, comma 1-bis del DPR 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, recupero delle somme indebitamente percepite, revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione non veritiera).

5. La pubblicazione nei siti internet o analoghi portali digitali delle informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario

precedente, normata dall'articolo 1, commi 125 e 125 bis della Legge. 124/2017, modificata dal D.L. 34/2019, convertito con Legge 58/2019, è sottoposta ai controlli e alle sanzioni previste all'art. 1 comma 125 ter della stessa norma.

12. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Il beneficiario decade totalmente dal beneficio ed è conseguentemente revocato il provvedimento nei seguenti casi:

- perdita delle condizioni di ammissibilità del beneficiario cui al paragrafo 4;
- accertamento che la domanda di sostegno è stata presentata per spese per le quali i beneficiari hanno già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati che hanno coperto totalmente le stesse;
- accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni presentate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 11.

13. MEZZI DI TUTELA

1. Avverso i provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento per il "*Sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.)*" il beneficiario può:

- presentare ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;
- presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto;
- agire innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

14. DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORE PALESE

1. Le domande fornite dal beneficiario possono essere corrette e adeguate in qualsiasi momento dopo essere state presentate, esclusivamente nel caso di errori palesi riconosciuti dal settore regionale competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Tali modifiche potranno essere apportate previa presentazione di specifica domanda di correzione e adeguamento esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno, come descritte al paragrafo 5.2.

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 riportata nell'Allegato C.

16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "*Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria*";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*";

- Legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.